Presidenza e Segreteria Generale
Piazza G.G. Belli n° 2
00153 Roma
Tel. 06/58.300.213
Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale
Viale Bacchiglione n° 16
20139 - Milano
Tel. 02/53.93.539 r.a.
Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581

Roma, 20 Settembre 2011

TRI11189
SM

Oggetto: raddoppio dei termini di decadenza dell'azione di accertamento, in presenza di reati tributari. Sentenza della Corte Costituzionale n. 247 del 25 Luglio 2011.

Segnaliamo un'importante sentenza della Corte Costituzionale, che ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma contenuta nel D.L. 223/2006, sul raddoppio dei termini di decadenza dell'azione di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva (che, altrimenti,va esercitata entro il 31 Dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione incriminata), in presenza di violazioni che comportino l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 del codice penale, per uno dei reati previsti dal d.lgvo 74/2000 (intitolato "nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e di Iva, a norma dell'art. 9 della Legge 25 Giugno 1999, n. 205). Quindi, in presenza dei suddetti reati (il cui accertamento, è bene sottolineare, può avvenire anche dopo che è già scaduto il termine ordinario), l'amministrazione finanziaria può notificare l'avviso ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva, entro:

- l'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- il decimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione omessa, andava presentata.

L'effetto per i contribuenti è quello di costringerli a conservare le scritture ed i documenti contabili fino alla nuova scadenza raddoppiata, tenuto conto che, altrimenti, costoro non potrebbero difendersi da una contestazione di carattere penale per una delle fattispecie di reato introdotta dal citato d.lgvo 74/2000.

La Corte ha ritenuto legittimo il raddoppio del termine in questione, visto che non si tratta di una riapertura o di una proroga di termini scaduti bensì di un termine nuovo e autonomo, che opera autonomamente in presenza di uno dei reati in discussione a prescindere dalla volontà dell'amministrazione.

Gli interessati ad approfondire l'argomento, possono scaricare la sentenza dal link sotto riportato.

Cordiali saluti.